



## CORTE FEDERALE DI APPELLO FIPAV

### COMUNICATO UFFICIALE N° 03 – 26 GIUGNO 2025

Riunione del 13 giugno 2025

Presidente:           Avv. Claudio Cutrera  
Componente:        Avv. Giuseppe Bianco  
Componente:        Avv. Luisella Savoldi

**CFA 03.24.25 – Reclamo della LEGA PALLAVOLO SERIE A/F avverso la decisione del Tribunale Federale Fipav C.U. N. 84 del 13 Maggio 2025, con cui è stato rigettato il ricorso proposto in primo grado per la declaratoria di illegittimità delle modifiche apportate allo Statuto Federale della FIPAV, in particolare all’art. 71, comma 3, e all’aggiunta del comma 6 dello stesso, approvate dalla 47<sup>a</sup> Assemblea Generale della FIPAV in sede di votazione in data 22 Febbraio 2025**

#### **La Corte Federale di Appello**

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Sentiti, nel corso dell’udienza di discussione del 13 giugno 2025, l’avv. Lubrano per la Lega e l’avv. Guarino per la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), i quali si riportavano entrambi ai rispettivi atti difensivi.
- L’avv. Lubrano, in particolare, insisteva per l’accoglimento, in via cautelativa, del reclamo per tutti i motivi esposti, pur rimettendosi alle valutazioni della Corte in merito alla legittimazione ad agire della Lega.
- L’avv. Guarino, dal canto suo, rilevava come sullo specifico punto della legittimazione la Federazione fosse già risultata soccombente dinanzi al Tribunale Federale, il quale aveva riconosciuto alla Lega la qualifica di soggetto dell’ordinamento sportivo a tutti gli effetti.
- Sulla base di tale premessa, l’avv. Guarino chiedeva che il reclamo venisse preliminarmente dichiarato inammissibile per carenza di interesse a impugnare, sostenendo in ogni caso che la Lega non fosse titolare di alcuna situazione giuridica meritevole di tutela, rispetto al potere discrezionale degli Associati della Federazione di modificare il loro Statuto.
- la Corte si riservava di decidere.



\*\*\*\*\*

Con reclamo del 26 maggio 2025 la Lega Pallavolo Serie A Femminile ha impugnato la decisione del Tribunale Federale del 13 Maggio 2025, di cui al C.U. N. 84, che aveva rigettato il ricorso da essa proposto avverso le modifiche approvate, nella seduta del 22 Febbraio 2025, dalla 47<sup>a</sup> Assemblea Generale della FIPAV allo Statuto Federale della FIPAV e in particolare, all'art. 71, comma 3 e l'aggiunta del comma 6.

Con la pronuncia impugnata, il Tribunale Federale ha respinto il ricorso presentato dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile, in persona del Presidente dott. Mauro Fabris nonché da quest'ultimo e dal dott. Aldo Fumagalli in persona, con cui era stato chiesto l'annullamento delle modifiche apportate allo Statuto Federale della FIPAV, dichiarando inammissibili le domande svolte dal dott. Mauro Fabris e dal dott. Aldo Fumagalli, in persona, per difetto di legittimazione attiva, non risultando gli stessi titolari della qualità di tesserati né, comunque, di una posizione giuridicamente protetta ai sensi del Regolamento Giurisdizionale FIPAV.

Quanto alla Lega Pallavolo Serie A Femminile, il Tribunale Federale, pur riconoscendo la possibilità per la stessa di adire la giustizia sportiva, quale soggetto operante nell'ambito dell'ordinamento federale, ha rilevato l'assenza, nel caso di specie, di un interesse giuridicamente qualificato alla impugnazione della delibera in questione, con conseguente rigetto del ricorso dalla stessa proposto.

Avverso la richiamata decisione ha proposto appello la Lega Pallavolo Serie A femminile in via cautelativa, riproponendo i motivi sostanziali presentati in primo grado, ma non esaminati in ragione della pronunciata carenza di legittimazione ad impugnare la delibera assembleare che l'art. 36 del Regolamento Giurisdizionale riserva agli organi ed agli affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

\*\*\*

Il reclamo che ci occupa, proposto dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile, deve essere respinto.

Il Tribunale Federale ha correttamente affermato la carenza di legittimazione, in capo all'odierna reclamante, a richiedere una decisione declaratoria di illegittimità delle modifiche apportate allo Statuto Federale della FIPAV, in particolare all'art. 71, comma 3, e all'aggiunta del comma 6 dello stesso, approvate dalla 47<sup>a</sup> Assemblea Generale della FIPAV in sede di votazione in data 22 Febbraio 2025.

L'art.71 n.1 dello Statuto Federale Fipav così recita:” *La Fipav riconosce le Leghe Nazionali quali enti di natura privatistica preposti alla tutela ed alla rappresentanza degli interessi dei propri iscritti cui si associano le società ed associazioni sportive in possesso del titolo sportivo per partecipare ad*



*uno stesso campionato nazionale o a campionati nazionali contigui ed omogenei”*

La Lega Pallavolo Serie A Femminile, dunque, come si evince dalla detta norma statutaria e come chiaramente affermato più volte dal Collegio di Garanzia del Coni (cfr. Decisione n.22/2020), è un ente di natura privatistica composto da società affiliate alla Federazione, sul quale quest’ultima esercita funzioni di coordinamento e controllo.

Da quanto sopra ne discende che la Lega, pur non essendo un soggetto affiliato, è genericamente legittimata ad adire la Giustizia Sportiva, ex art. 35 del Reg. Giurisd., ma solo quando il suo intervento sia finalizzato a richiedere la “tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale”.

Nella fattispecie in esame, non sussiste, in capo alla Lega Pallavolo Serie A Femminile, “una situazione giuridicamente protetta” in quanto, come si evince da tutti gli atti acquisiti in giudizio e per come si ricava dall’assenza di contestazioni sul punto da parte della reclamante, lo Statuto della citata Lega non è stato formalmente approvato e la convenzione stipulata con la Fipav risulta scaduta il 31/10/2021.

Quindi non ricorrono i presupposti di cui all’art.35 del Reg. Giurisd.

Parimenti deve dirsi prendendo in esame l’art.36 del citato Reg. Giurisd., in quanto la Lega Pallavolo Serie A Femminile non rientra tra i soggetti cui l’ordinamento sportivo riconosce la legittimazione a impugnare le delibere adottate dall’Assemblea Generale.

L’art.36 del Reg. Giurisd., infatti, così recita:” *Le deliberazioni dell’Assemblea Federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai Principi Fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di Organi della Federazione, del Procuratore Federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni”*.

La disposizione in parola, dunque, attribuisce, in via tassativa, la legittimazione ad agire avverso atti e provvedimenti deliberativi soltanto agli **organi federali e ai tesserati o affiliati titolari di una posizione giuridicamente protetta** all’interno dell’ordinamento federale, che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.

In tale prospettiva e per quanto sopra detto , deve affermarsi che alla Lega Pallavolo Serie A Femminile, in quanto “*organismo di natura privatistica*” composto da società affiliate alla Federazione e comunque soggetto non tesserato, né direttamente affiliato, non possa riconoscersi la titolarità di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale e la facoltà di proporre un ricorso per l’annullamento di una “*deliberazione dell’Assemblea Federale contraria alla legge,*



*allo Statuto del Coni e ai Principi Fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione”.*

In applicazione di tali principi, dunque, è da escludersi che soggetti diversi da organi federali e non tesserati e non affiliati possano vantare una legittimazione autonoma a richiedere l’annullamento di una deliberazione dell’Assemblea Federale.

Per le ragioni sopra esposte, l’azione proposta, tra l’altro solo in via cautelativa, deve essere respinta, con assorbimento di ogni altra censura nel merito, anche laddove volta a censurare nel merito la legittimità della delibera impugnata o a dedurre presunti vizi procedurali, in quanto, in assenza del presupposto processuale dell’azione, non è consentita alcuna valutazione nel merito delle domande proposte.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo deve essere integralmente respinto.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello respinge il reclamo proposto e conferma, riguardo alla posizione della Lega reclamante, la decisione del Tribunale Federale Fipav del 13 Maggio 2025, di cui al C.U. N. 84.

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affissione all’Albo 26 Giugno 2025